

COMUNE DI LIPARI

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

Eolie, Patrimonio dell'Umanità



REGOLAMENTO

ISTITUZIONE DI DUE AUTORITA' GARANTI
PER I
DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
E PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON
DISABILITA'

Articolo 1 – Finalità e principi

1. Nell'ambito del Comune di Lipari, sono istituite due figure di Garanti:
uno dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza e
uno dei diritti delle persone con disabilità.
2. Ai Garanti spettano i compiti previsti dal presente regolamento, formulati sulla base delle Convenzioni dei Diritti del Fanciullo e dei Diritti delle Persone con Disabilità, delle funzioni previste dalla legge 12.07.2011 n.112, istitutiva del Garante Nazionale; dalla L. R. n. 47 del 10.08.2012 istitutiva dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Autorità Garante della persona con disabilità per la Regione Siciliana.
3. I Garanti sono organi monocratici. I Garanti svolgono la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non sono sottoposti ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

Articolo 2 – Nomina, durata, incompatibilità e revoca

1. I Garanti sono nominati dalla Giunta Comunale, su proposta dell'Assessore alle politiche sociali, sanitarie e educative.
2. I Garanti sono scelti tra persone che dispongono di particolare competenza ed esperienza nel settore della tutela dei diritti dei minori e dell'infanzia, della tutela dei diritti delle persone con disabilità, della prevenzione del disagio sociale e dell'intervento sulla devianza minorile o che abbiano ricoperto incarichi istituzionali e sociali di particolare importanza negli stessi settori.
3. Costituiscono titoli preferenziali per la nomina:
 - a) laurea in giurisprudenza, in lettere, in filosofia, in pedagogia, in psicologia, in sociologia, in medicina con specializzazione in neuropsichiatria infantile e pediatria, o titoli equipollenti;
 - b) competenza giuridico-amministrativa in materia minorile e di disabilità;
 - c) competenza nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani nonché della tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori.
3. La durata dell'incarico è di cinque anni. L'incarico è rinnovabile una sola volta.
4. Per tutta la durata dell'incarico i Garanti non potranno essere amministratori o dipendenti del Comune di Lipari, ricoprire altri ruoli in uffici pubblici di qualsiasi natura, rivestire cariche elettive o incarichi elettivi in partiti politici, associazioni e altri enti che hanno sede o che svolgono attività sul territorio.
È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, di amministratori o consiglieri comunali.
5. La Giunta Comunale può revocare, in qualsiasi momento, un Garante per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza o per giustificati motivi relazionati dal Sindaco e dall'Assessore alle politiche sociali e sanitarie.

Articolo 3 - Natura onorifica della carica

1. Il Garante esercita le proprie funzioni a titolo onorifico.
2. Al Garante non spetta alcun rimborso spese.

3. Per lo svolgimento delle funzioni e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 4 e 5 i Garanti si avvalgono degli uffici e del personale del Comune di Lipari (Gabinetto del Sindaco e Servizi Sociali), senza ulteriori oneri a carico del bilancio del Comune.

Articolo 4 - Compiti dei Garanti

I Garanti esercitano le seguenti funzioni:

Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza:

- a. vigila sull'applicazione sul territorio comunale della Convenzione ONU del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con Legge 27 maggio 1991 n. 176, nonché della Carta Europea di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con Legge 20 marzo 2003 n. 77;
- b. promuove, in accordo con gli enti e le istituzioni che se ne occupano, iniziative per la diffusione di una cultura per l'infanzia e per l'adolescenza, finalizzata al riconoscimento delle fasce di età minorili come soggetti titolari di diritti;
- c. promuove e sostiene, in armonia con l'Amministrazione Comunale, forme di ascolto e di partecipazione dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze alla vita della comunità;
- d. contribuisce alla diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti, favorendo la conoscenza di tali diritti e dei relativi mezzi di tutela;
- e. esprime, su richiesta, parere non vincolante alla Giunta e al Consiglio Comunale sulle deliberazioni in materia di interventi a favore dell'infanzia;
- f. accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, e rappresenta alle istituzioni competenti la necessità dell'adozione di interventi adeguati alla rimozione delle cause che le determinano, comunicandole al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale;
- g. promuove, in collaborazione con gli organi istituzionali dell'ente locale e altri enti, il privato sociale e le organizzazioni sindacali, iniziative per la tutela dei diritti dei minori, atte a rimuovere situazioni di pregiudizio, con particolare riferimento alla prevenzione di abusi e di maltrattamenti, del lavoro minorile e della dispersione scolastica;
- h. effettua attività di monitoraggio sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, segnalando agli organi competenti gli opportuni interventi;
- i. promuove, in collaborazione con le istituzioni e i servizi competenti, la cultura e la pratica dell'affidamento familiare;
- j. segnala alle amministrazioni pubbliche competenti i fattori di rischio o di danni per i minori derivanti da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico sanitario;
- k. verifica le condizioni dei minori stranieri non accompagnati e gli interventi attuati in loro favore;
- l. promuove e collabora alla realizzazione di servizi d'informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza;
- m. propone alla Giunta Comunale lo svolgimento di attività formative, seminari e ricerche;
- n. intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;
- o. promuove e sostiene la nascita di tutori volontari;
- p. effettua monitoraggio e verifica l'efficacia di azioni e programmi adottati dai settori competenti per le politiche socio-educative nonché, in via preventiva, l'impatto sui minori di nuovi interventi amministrativi anche in settori differenti da quelli direttamente rivolti all'infanzia e all'adolescenza;
- q. avvia, sentita l'Amministrazione Comunale, le attività necessarie alla sottoscrizione di protocolli d'intesa, di accordi per la costituzione di reti tra pubblico, privato sociale e cittadini utili a migliorare le condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza;

Il Garante per le persone con disabilità:

- a. persegue, in conformità alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, ai principi costituzionali ed alle prescrizioni introdotte con la legge 5 febbraio 1992, n. 104, la piena realizzazione dei diritti delle persone con disabilità, nonché la loro integrazione e inclusione sociale;
- b. comunica all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, le violazioni della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, avvalendosi anche dei rappresentanti del terzo settore;
- c. interviene, in ambito pubblico e privato, di propria iniziativa e/o sulla base di segnalazioni provenienti da una persona con disabilità e/o da un suo familiare, dal tutore, dal curatore, dall'amministratore di sostegno o da un'associazione accreditata per fine statutario la tutela dei diritti e/o la promozione sociale delle persone con disabilità, nei casi in cui si lamentino disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative inopportune o irragionevoli o qualunque altro comportamento, anche omissivo o discriminatorio di sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67, in contrasto con le finalità di cui alla lettera a);
- d. promuove, in collaborazione con gli organi istituzionali dell'ente locale e altri enti, il privato sociale e le organizzazioni sindacali, iniziative per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, atte a rimuovere situazioni di pregiudizio, con particolare riferimento alla prevenzione di fenomeni di discriminazione, emarginazione, abusi e di maltrattamenti;
- e. accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti delle persone con disabilità, e rappresenta alle istituzioni competenti la necessità dell'adozione di interventi adeguati alla rimozione delle cause che le determinano, comunicandole al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale;
- f. sollecita e controlla che per ogni persona con disabilità sia redatto il progetto individuale;
- g. esprime pareri e formula proposte, su richiesta degli organi comunali, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi, riguardanti i diritti delle persone con disabilità. Esprime, altresì, valutazioni sull'impatto delle azioni progettuali finanziate da organismi comunali e distrettuali ed aventi ad oggetto il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità.
- h. collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi alle persone con disabilità nel Comune;
- i. segnala al Sindaco o all'amministrazione competente l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

Articolo 5 - Poteri dei Garanti.

Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, i Garanti possono:

- a) chiedere l'accesso ai documenti amministrativi e la fissazione dei termini per la loro definizione;
- b) verificare l'adempimento, nei termini previsti dai decreti dei tribunali, delle prescrizioni nei confronti del Comune, dei Servizi Sociali comunali, dell'Azienda Sanitaria Provinciale e, in caso di mancata indicazione dei termini, segnalare alle autorità competenti le relative inadempienze;
- c) raccomandare all'amministrazione comunale misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa e segnalare eventuali condotte omissive dei funzionari e degli operatori dei servizi pubblici o del privato sociale accreditato presso il Comune, per l'adozione di specifici provvedimenti sanzionatori.

Articolo 6 - Forme di tutela

1. Chiunque può rivolgersi al Garante per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore età e delle persone con disabilità.

2. Le informazioni rese al garante saranno tutelate dalla massima riservatezza e del rispetto della legge sulla privacy. I Garanti sono tenuti al rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30.06.2003

ARTICOLO 7 - Relazione agli Organi del Comune

1. Annualmente i Garanti presentano al Sindaco e all'Assessore competente una relazione sull'attività svolta e da programmare. Copia della relazione sarà trasmessa per conoscenza al Presidente del Consiglio Comunale, al Presidente della Regione e all'Assessorato Regionale della Famiglia nonché pubblicate sul sito del Comune di Lipari.

ARTICOLO 8 - Disposizioni Finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicheranno, in quanto compatibili, le norme legislative e regolamentari vigenti in materia.